

Contratto n. 137 del 27 settembre 2023

“OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO”

Viale Strasburgo n. 233 - 90146 Palermo C.F. / P.I. 05841780827

UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA PROVVEDITORATO

CONTRATTO SCRITTURA PRIVATA

**OGGETTO: SERVIZIO DI CASSA E TESORERIA PER L’AZIENDA
OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO”
PER UNA DURATA CONTRATTUALE DI ANNI 5 CON OPZIONE
PER IL RINNOVO DI ULTERIORI ANNI 3 - SIMOG GARA N. 8889500
CODICE CIG 95890763D8**

TRA

L’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello”, parte
contraente nella persona del Commissario Straordinario, Dott. Walter
MESSINA, [REDACTED]
[REDACTED], nominato con Decreto Assessoriale n. 53/2022 del 29
dicembre 2022, ed in tale qualità Legale Rappresentante dell’Azienda, presso
la quale è domiciliato in ragione della sua carica che verrà chiamata per brevità
“Stazione appaltante od Azienda Ospedaliera”

E

L’Istituto Bancario **UNICREDIT S.P.A.**, con sede legale in Milano Piazza
Gae Aulenti n. 3 Tower A, CAP 20154 – Milano (MI) – Codice Fiscale e Partita
I.V.A. 00348170101, indirizzo PEC: publicsector.sicilia@pec.unicredit.eu,
iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Milano, Monza-Brianza, Lodi, con il numero di
Repertorio Economico Amministrativo MI-992 costituita in data 28 aprile 1870

data iscrizione 12/12/2017, rappresentata ai fini del presente atto dal Dott.

Riccardo BENANTI

, domiciliato per l'Ufficio in Palermo, via Generale

Magliocco n. 1 - C.A.P. 90141 Palermo (PA) – che interviene nel presente atto

nella sua qualità di Procuratore Speciale dell'impresa (procura Speciale a

ministero dott. Marco SORMANI, Notaio in Milano, del 24 maggio 2022, rep.

n. 7936, racc. n. 5609 registrata) - parte contraente di seguito che nel proseguo

del presente contratto verrà chiamata per brevità anche “*Istituto Bancario, o*

Soggetto Aggiudicatario e/o Appaltatore”.

PREMESSO

➡ che con deliberazione del Direttore Generale n. 43 dell'11 gennaio 2023

l'Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello”, Ente di

Diritto Pubblico con sede legale in viale Strasburgo n. 233, C.A.P. 90146 –

Palermo -, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05841780827, ha disposto di

indire una procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di

tesoreria e cassa per l'Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia-

Cervello”, ai sensi dell'articolo 58, comma 1 e dell'articolo 60 comma 1

del D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 50 e ss.mm.ii., in attuazione delle direttive CE

2004/17 e 2004/18, che coordina le procedure di aggiudicazione degli

appalti pubblici, ed integrato, ove necessario e per quanto non disciplinato,

dal R.D. 24 maggio 1924, n. 827, per un periodo di anni cinque (60 mesi)

con opzione di rinnovo per ulteriori 3 anni (36 mesi) per un complessivo di

8 anni (96 mesi), per un importo presunto complessivo di valore di gara di

€ 5.160.000,00 = I.V.A. ESCLUSA;

➡ che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1149 del 22 giugno

2023 è stata affidato all'Istituto Bancario UNICREDIT S.P.A., con sede legale in Milano Piazza Gae Aulenti n. 3 - Tower A, CAP 20154 – Milano (MI) – Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00348170101, il servizio di tesoreria e cassa per l'Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello”, ai sensi dell'articolo 58, comma 1 e dell'articolo 60 Vcomma 1 del D.lgs. 18 aprile 2006, n. 50 e ss.mm.ii., in attuazione delle direttive CE 2004/17 e 2004/18, che coordinano le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, ed integrati, ove necessario e per quanto non disciplinato, dal R.D. 24 maggio 1924, n. 827, alle condizioni risultanti dall'offerta economica dell'Istituto Bancario;

↳ che l'Istituto Bancario UNICREDIT S.P.A., con sede legale in Milano Piazza Gae Aulenti n. 3 - Tower A, CAP 20154 – Milano (MI) – Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00348170101, per tutta la durata contrattuale e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire il “Servizio” oggetto del presente contratto ed eseguire lo stesso, alle stesse condizioni, modalità e termini qui stabiliti;

↳ che l’“Azienda Ospedaliera” ha dato notizia dell'esito della Gara di che trattasi con avviso di post-informazione pubblicato nelle forme di legge;

↳ che l’“Azienda Ospedaliera”, con la suddetta deliberazione del Commissario Straordinario n. 1149 del 22 giugno 2023 esecutiva, ha quantificato la spesa prevista a carico del proprio Bilancio per il “Servizio” in questione e dato mandato alla competente Unità Operativa di attendere a tutti gli adempimenti propedeutici alla stipula del relativo contratto di detto “Servizio”;

↳ che l'Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello” ha

provveduto alla verifica del possesso in capo all'appaltatore aggiudicatario dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; in particolare ha richiesto la seguente documentazione: Iscrizione presso la competente Camera di Commercio – DURC - Accertamento presso l'Agenzia delle Entrate - Casellario persone fisiche e giuridiche – Disabili – Certificato fallimentare – Casellario Informatico. Per quanto riguarda le Informazioni Antimafia, questa Amministrazione ha inviato in data 19 luglio 2023 la relativa richiesta al Sistema automatizzato B.D.N.A., pertanto il presente contratto viene stipulato sotto condizione risolutiva;

➤ che è decorso il termine di 35 (trentacinque) giorni dall'invio della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione avvenuto in data 27 giugno 2023 ed acclarato al prot. n. 15482/5 del 27 giugno 2023, come previsto dall'articolo 32, comma 9 del Codice;

➤ che l'Istituto Bancario UNICREDIT S.P.A non ricorre all'istituto del subappalto;

➤ che si vuole ora ridurre in contratto il deliberato anzidetto, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n.50/2016 e s.m. e i.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, volendo procedere alla stipulazione del relativo contratto, convengono e stipulano quanto segue:

-Articolo 1. -Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante del contratto e ne costituiscono il primo patto. Costituiscono, in particolare, parte integrante del contratto, ancorché non

materialmente allegati, l'offerta tecnica e l'offerta economica dell'“Istituto Bancario”, nonché le risposte ai chiarimenti intervenuti in sede di gara.

- Articolo 2. -Oggetto e luogo della prestazione

La Stazione appaltante, per il tramite del Dott. Walter MESSINA, nella qualità sopra detta, affida all'Istituto Bancario UNICREDIT S.P.A, che nella persona del Dott. Riccardo BENANTI irrevocabilmente accetta e si obbliga senza riserva alcuna, il servizio di tesoreria e cassa per l'Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello”, di cui alla Gara a Procedura Aperta, indetta con propria deliberazione del Commissario Straordinario n. 43 dell'11 gennaio 2023 (n. Gara ANAC 8889500) e aggiudicata definitivamente con propria deliberazione del Commissario Straordinario n. 1149 del 22 giugno 2023.

Il suddetto “*Servizio*” dovrà essere eseguito secondo quanto disciplinato dagli atti di gara, dalle norme nazionali, nonché dalle normative CEE vigenti all'atto della consegna.

- Articolo 3. -Norme regolatrici e disciplina applicabile

Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, comprese le risposte ai chiarimenti intervenuti in sede di gara, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'esecuzione del servizio oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolato:

- dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la

manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

- dalle clausole del Disciplinare di gara e relativi allegati, dal Capitolato Tecnico e ogni altro atto della Gara, compresi i riscontri ai quesiti intervenuti;
- dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per l'Azienda Ospedaliera, di cui l'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza;
- dal Codice Civile, dal D.lgs. 50/2016 s.m.i. e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.

In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall'Appaltatore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dall'Azienda Ospedaliera.

Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

- Articolo 4. – Qualità, tempi e Garanzia del “Servizio”

L'“Appaltatore” prende atto che le modalità per la gestione del “Servizio”, l'assistenza, gli adempimenti sulle contestazioni in merito alla qualità del servizio, richiesti per la perfetta ed integrale esecuzione del presente contratto, sono quelli prescritti dal Capitolato tecnico – Disciplinare Tecnico e Modalità di Esecuzione dell'Appalto, pertanto dichiara di accettare senza riserva alcuna

le prescrizioni contenute in tali articoli e nelle risposte ai chiarimenti di gara.

- Articolo 5. - Durata del Contratto

Il presente Contratto ha la durata di 5 anni (sessanta mesi) a decorrere dall'01 agosto 2023, data di inizio del servizio oggetto del presente contratto.

Il provvedimento di aggiudicazione definitivo, di cui alla Gara a Procedura Aperta, relativa alla concessione del servizio oggetto del contratto - CIG: 95890763D8 - indetta dalla "Azienda Ospedaliera" è stato comunicato all'"Istituto Bancario", come anticipato in premessa, con nota prot. n. 15482/5 del 27 giugno 2023 trasmessa a mezzo pec del 28 giugno 2023.

La "Azienda Ospedaliera" si riserva, alla scadenza del presente contratto, a proprio insindacabile giudizio, effettuate le opportune valutazioni di convenienza economica e sulla qualità e regolarità del servizio reso dall'"Istituto Bancario", la facoltà di proseguire con quest'ultimo il rapporto contrattuale di servizio, per un periodo non superiore comunque a tre anni, mediante riaffidamento con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un Bando di Gara ai sensi dell'art. 63 comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 50/2016.

L'eventuale richiesta di prosecuzione del rapporto contrattuale sarà trasmessa all'"Istituto Bancario" per iscritto, entro tre mesi dalla scadenza del vincolo contrattuale, senza che l'"Istituto Bancario" possa in alcun modo opporsi. Alla data di scadenza del contratto, nel caso che non si verifichi quanto sopraindicato, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell'"Azienda Ospedaliera". È escluso ogni tacito rinnovo del contratto.

L'"Azienda Ospedaliera" ha la facoltà di attivare l'opzione di proroga di cui all'articolo 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016 per mesi sei ed è limitata al

tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli all'“Azienda Ospedaliera”.

- Articolo 6. - Esecuzione del Contratto.

Nell'esecuzione del “Servizio” l'“Istituto Bancario” è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalle caratteristiche tecniche dello stesso.

1. La prestazione a carico del “Istituto Bancario” avviene sulla base delle condizioni indicate nell'offerta economica dell'“Istituto Bancario” stesso e nel rispetto dei termini e delle modalità e dei luoghi ivi indicati;

2. sono a carico dell'“Istituto Bancario” tutti gli oneri e le conseguenti spese relative così come di seguito specificato:

a) avviare e rendere operativo il servizio entro il termine stabilito e di svolgerlo secondo le modalità riportate nella documentazione di gara.

b) eseguire le prestazioni oggetto dell'affidamento in conformità a tutte le vigenti norme comunitarie, leggi e regolamenti nazionali o regionali applicabili ai servizi in oggetto;

c) assicurare la conformità, assumendosi la piena e incondizionata responsabilità di qualunque inadempimento agli obblighi nascenti dai documenti di gara, da parte di soggetti terzi esecutori dei servizi oggetto dell'affidamento;

d) considerare inclusi nell'importo offerto anche gli oneri e le spese non specificatamente indicati ma risultati necessari per l'esecuzione del servizio previsto dalla documentazione di gara;

e) osservare le norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti e s.m. e i.

relativi all'assicurazione degli operatori contro gli infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, l'invalidità, la vecchiaia e le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire nel corso dell'affidamento;

f) adottare i procedimenti e le cautele necessarie atte a garantire l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi impiegati nell'esecuzione del servizio, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 164 del 7 gennaio 1965 e s.m. e i., D.lg. n. 81/2008 e s.m. e i., D.lg. n. 494/1996 e s.m. e i.;

g) attenersi alle disposizioni che saranno emanate dal Responsabile della corretta esecuzione del contratto o persona dal medesimo all'uopo delegata, intese a ridurre ogni intralcio al regolare funzionamento dell'attività assistenziale e per evitare interferenze ed intralci all'attività sanitaria. A tali disposizioni l'“Istituto Bancario” aggiudicatario dovrà attenersi anche quando ciò comporti dei ritardi temporanei all'attività lavorativa e comportamenti di sospensione durante alcune ore della giornata, o comportamenti per il personale il disagio di percorsi più lunghi.

h) nominare di un Responsabile del “Servizio”;

i) non saranno ammesse interruzioni del “Servizio”. Qualora per cause di forza maggiore dovesse verificarsi tale circostanza, l'“Istituto Bancario”, in accordo con il Direttore di esecuzione del servizio, dovrà provvedere all'immediata risoluzione della problematica verificatasi e proporre alternative che garantiscano, con immediatezza, il regolare espletamento del “Servizio”;

j) ogni altra spesa inerente all'espletamento del “Servizio” e dei servizi correlati ed ogni ulteriore onere necessario anche di natura fiscale per assolvere

gli obblighi previsti nel C.S.A. o comunque richiamati dallo stesso ad esclusione dell'I.V.A. che dovrà essere addebitata sulla fattura a norma di legge.

L'“Azienda Ospedaliera” e l'“Istituto Bancario” danno atto che, in relazione alla gestione del “Servizio” oggetto del presente contratto, nonché in considerazione di quanto indicato con determina dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2008, i costi della sicurezza derivanti da “interferenze” siano, allo stato attuale, pari a zero.

- Articolo 7. - Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 101 e 111 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., il R.U.P., individuato nella persona del Dott. Aldo ALBANO, Direttore dell'U.O.C. Provveditorato dell'*Azienda Ospedaliera*, verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto avvalendosi del Direttore dell'esecuzione del contratto. L'Azienda Ospedaliera verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso il Direttore dell'esecuzione (DEC) nominato. L'“Azienda Ospedaliera” nomina quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto la persona della Dott.ssa Giuliana ALGA, Direttore dell'U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale dell'*Azienda Ospedaliera*, affidando alla stessa i compiti già indicati all'art. 15 del capitolato tecnico ed ha espressa delega di operare, durante il corso del “Servizio”, per necessità od opportunità sopravvenute, tutti gli interventi che ritenga necessari. In particolare, il D.E.C. provvederà alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto e alla verifica della conformità delle prestazioni, nonché all'avvio dell'eventuale revisione prezzi e alla contestazione delle inadempienze riscontrate e alla richiesta al RUP di

applicazione delle penali.

- Articolo 8. - Responsabile del servizio.

Il “*Istituto Bancario*” dichiara che la persona Responsabile al Coordinamento del “*Servizio*” è il Dott. Riccardo BENANTI, rintracciabile ai seguenti numeri telefonici: cell. 3316659099 e mail: riccardo.benanti@unicredit.eu pec: publicsector.sicilia@pec.unicredit.eu

Il Responsabile al Coordinamento del “*Servizio*” dovrà intervenire per affrontare e risolvere tutte le necessità e le evenienze che dovessero presentarsi e che ha la facoltà ed i mezzi occorrenti per tutte le provvidenze che riguardano l’adempimento degli oneri contrattuali.

Tutte le comunicazioni relative al servizio, le richieste ed istruzioni per eventuali prestazioni contingenti e contestazioni di inadempienza fatte al suddetto Responsabile, si intendono fatte direttamente all’“*Istituto Bancario*”.

Le comunicazioni al Responsabile del Servizio verranno eventualmente anticipate telefonicamente, o esclusivamente per iscritto @-mail agli indirizzi che sono stabiliti d’intesa con il Direttore di esecuzione del contatto della “*Azienda Ospedaliera*”.

-Articolo 9. - Altri Obblighi dell’“*Istituto Bancario*”

L’“*Istituto Bancario*” è responsabile esclusivo dell’osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze proprie o dalla stessa incaricate addette al servizio oggetto del presente contratto e ne assume a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L’“*Istituto Bancario*” assume ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni eventualmente arrecati alle persone ed alle cose tanto della “*Azienda Ospedaliera*” che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o di

trascuratezze nell'esecuzione del servizio oggetto del contratto, tenendo al riguardo sollevata l'“Azienda Ospedaliera”, che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere.

L'“Istituto Bancario” si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, a tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali; in particolare, l'“Istituto Bancario” si impegna all'integrale osservanza delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e di quelle che verranno emanate in corso di validità del presente contratto in quanto applicabili.

L'“Istituto Bancario” si obbliga, altresì, ad applicare ai propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché quelle condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località; tale obbligo permane anche dopo la scadenza dei predetti contratti collettivi e sino alla loro sostituzione e vincola l'“Istituto Bancario” anche se non sia aderente alle associazioni firmatarie o receda da esse.

L'“Istituto Bancario” dichiara di rispettare le norme di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il Diritto al Lavoro dei Disabili”, in caso che la propria impresa si trovi nelle condizioni di cui all'art. 3 della suddetta Legge.

L'“Istituto Bancario” si obbliga a denunciare all'Autorità Giudiziaria e/o

agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di danaro, prestazione od altra utilità formulata anche prima della deliberazione di aggiudicazione della “Azienda Ospedaliera” relativa al presente contratto o nel corso della sua esecuzione, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del presente contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali.

Qualora venga debitamente accertata la violazione da parte dell’“Istituto Bancario” degli obblighi previsti dal presente articolo, la “Azienda Ospedaliera” procederà alla risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1455 e 1456 del Codice Civile, attesa l’importanza ed imprescindibilità degli adempimenti richiesti per come in tal senso espressamente convenuto, ed all’affidamento del servizio ad altra impresa, con addebito all’“Istituto Bancario” delle maggiori spese sostenute dalla “Azienda Ospedaliera”. L’eventuale azione in danno non esclude responsabilità civili o penali dell’“Istituto Bancario”.

- Articolo 10. Obbligazioni specifiche dell’“Istituto Bancario”

L’“Istituto Bancario” oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, si obbliga:

a) a svolgere le prestazioni e ad ottemperare gli obblighi di cui al capitolato tecnico - oggetto del presente contratto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario;

b) manlevare e tenere indenne l’“Azienda Ospedaliera” dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni usati dall’“Istituto Bancario” per l’esecuzione del Servizio ovvero in

relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli del servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

- Articolo 11. - Condizioni economiche del Servizio

Il valore del presente contratto, al netto dell'I.V.A., è pari ad Euro 644.980,00 (€ seicentoquarantaquattromilanovecentottanta/00) per un anno corrispondenti ad Euro 3.224.900,00 (€ tremilioniduecentoventiquattromilanovecento/00) per cinque anni.

Tale valore tiene conto dell'offerta economica presentata in data 05 giugno 2023 in sede di gara dall'istituto bancario di seguito trascritta:

a) Tasso debitore massimo su anticipazione di tesoreria: base Euribor tre mesi su base 360 maggiorato di uno spread del 2,25% (due/25 per cento).

b) Commissione forfettaria annuale da calcolare sul valore delle quote di Fondo Sanitario Regionale (quota Stato e quota Regione) effettivamente incassate nel trimestre pari all'1,31 per mille annuo (uno/31 per mille annuo).

c) Commissione di affidamento sul valore dell'anticipazione richiesta ed accordata, da fissare trimestralmente e da addebitare in via posticipata: 0,00% annuo (zero/~~7~~/00 per cento annuo).

d) Tasso di interesse attivo su somme giacenti presso il cassiere pari ad Euribor tre mesi su base 360 maggiorato di uno spread del 0,60% (zero/~~7~~/60 per cento).

Inoltre, l'attivazione e la gestione dei POS di cui all'art. 8 del Capitolato tecnico sarà regolata dalle seguenti condizioni: costi di installazione, disinstallazione e canoni di gestione delle apparecchiature a carico dell'“Istituto Bancario” ed esenti dalla commissione “pagobancomat”; commissioni da transato per carte di credito nei circuiti internazionali Mastercard/ Visa/ Maestro pari a 3,5% (tre/5 percento); restano escluse dalla predetta regolamentazione le condizioni del convenzionamento al circuito AMERICAN EXPRESS in quanto oggetto di contrattualizzazione separata tra l'“Azienda Ospedaliera” e American Express.

I corrispettivi contrattuali sono e devono intendersi comprensivi del servizio prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Le condizioni economiche di cui al superiore comma sono impegnative e vincolanti per tutta la validità del contratto ed omnicomprensive di tutte le prestazioni richieste dal capitolato tecnico.

L'“Istituto Bancario” non potrà richiedere, a nessun titolo, alcun compenso aggiuntivo e/o diverso rispetto a quelli indicati nel capitolato tecnico, nella sua offerta economica e nel presente contratto.

L'“Istituto Bancario” riconosce espressamente che il compenso contrattuale remunera tutti gli oneri diretti ed indiretti che sosterrà per assicurare il “Servizio”, restando a suo totale carico ogni maggiore spesa ed alea.

Considerata la durata del contratto come predeterminata al precedente art. 5 del presente contratto, i costi della complessiva fornitura quinquennale oggetto del presente contratto sono quantificati in € **3.224.900,00 (euro tremilioniduecentoventiquattromilanovecento/00) = OLTRE I.V.A.,**

somma che trova copertura sui pertinenti Conti Economici del Bilancio dell'“Azienda Ospedaliera”, come meglio specificato nella delibera del Commissario Straordinario n. 1149 del 22 giugno 2023.

Per garantire una maggior trasparenza ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e di controllo dei dati, i pagamenti spettanti dall'*Istituto Bancario* saranno effettuati dall'Azienda Ospedaliera al conto specificamente indicato.

- Articolo 12. - Corrispettivi.

I corrispettivi contrattuali dovuti al Tesoriere dall'Azienda per l'affidamento del Servizio oggetto della presente Convenzione sono calcolati sulla base dei valori indicati nell'Offerta economica del Tesoriere.

I corrispettivi contrattuali sono comprensivi di tutti i servizi descritti nella presente Convenzione e negli atti di gara.

Tutti i corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Tesoriere e, pertanto, qualsiasi terzo, non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda.

Tutti gli oneri derivanti al Tesoriere dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Tesoriere in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dell'appalto.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Tesoriere in base a propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e

sono, pertanto, fissi e invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Tesoriere di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Tesoriere non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi indicati nell'offerta economica in data 05 giugno 2023.

Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'Azienda, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Tesoriere cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del Servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 1460 codice civile.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Tesoriere potrà sospendere il Servizio e, comunque, le attività previste dalla Convenzione; qualora il Tesoriere si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Convenzione si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell'Azienda da comunicarsi tramite PEC.

- Articolo 13. - Fatturazione e Pagamenti.

Le fatture relative al corrispettivo di cui al precedente articolo, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla normativa vigente in relazione a specifici elementi del corrispettivo medesimo, dovranno essere emesse con cadenza trimestrale posticipata rispetto al periodo di esecuzione del Servizio.

Ciascuna fattura emessa dal Tesoriere, intestata all'Azienda e trasmessa

esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013,

dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, al CIG di cui al

successivo articolo 14 e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi.

L'Azienda, concluse le attività di verifica, controllo e liquidazione finale

delle fatture, provvede a bonificare il loro importo sul conto corrente indicato

al successivo articolo 14.

Le fatture elettroniche dovranno essere intestate all'AZIENDA

OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO - Viale

Strasburgo n. 233 – 90146 Palermo (PA) partita IVA: 05841780827 e l'invio

tramite SDI delle fatture elettroniche dovrà indicare il Codice Univoco

Aziendale (individuabile anche sul sito www.indicepa.gov.it) dell'A.O.O.R.

VILLA SOFIA che è il seguente: **UFI 05S**. Ulteriori informazioni sulla

fatturazione elettronica possono essere ricevute sul sito www.fatturapa.gov.it.

La fattura, per la liquidabilità, oltre a contenere i dati obbligatori per legge ed i

corrispettivi definiti nel presente contratto, deve essere corredata della

documentazione indicata nel presente articolo.

Le fatture saranno liquidate nei termini previsti dal D.lgs. 231/2002, come

modificato dal D.lgs. 192/2012, a 60 giorni dalla data di ricevimento della

fattura, a fornitura regolarmente eseguita ed a controllo avvenuto, mediante

emissione del mandato, tramite la Tesoreria della “*Stazione Appaltante*”. Per

individuare la data di pagamento si fa riferimento a quella di consegna al

Tesoriere della “*Stazione Appaltante*” del relativo mandato.

- Articolo 14. - Obblighi di Tracciabilità dei Flussi Finanziari.

Ai sensi e per gli effetti della L. 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dal

D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modifiche in legge 17 dicembre

2010 n. 217, il soggetto aggiudicatario dovrà comunicare all'Azienda Ospedaliera la lista dei conti correnti dedicati che utilizzerà per ogni transazione inerente all'appalto in oggetto, corredata dei nominativi e dei codici fiscali dei soggetti abilitati ad operare. In base alla normativa summenzionata "Piano straordinario contro le mafie" tutti i movimenti finanziari relativi agli appalti e subappalti pubblici di lavori, servizi e forniture devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario dedicato (c.d. obbligo di tracciabilità), pena la nullità assoluta del contratto di appalto.

L'Istituto Bancario UNICREDIT S.P.A., in esecuzione del disposto dell'art. 3 della L. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari, rende noto che tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto di che trattasi verranno effettuati sul seguente conto corrente bancario intestato a UNICREDIT S.P.A., avente gli estremi identificativi appresso riportati:

1. ISTITUTO

-Generalità delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente;

- Daniela CHIARINI, C.F.

L'"Istituto Bancario" si impegna a comunicare alla "Stazione Appaltante", entro sette giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti e ai soggetti autorizzati ad operare su di essi; in difetto di tali comunicazioni, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di Legge, l'"Istituto Bancario" non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

L'“Istituto Bancario” assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni e dichiara che si avvarrà del predetto conto corrente per tutte le operazioni relative al presente appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente mediante bonifico bancario o postale o assegno circolare non trasferibile.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla “Stazione Appaltante” e dagli altri soggetti di cui al superiore comma, il Codice Identificativo di Gara: 95890763D8; attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

- Articolo 15. - Responsabilità dell'Istituto bancario tesoriere

Per eventuali danni causati all'Azienda o a terzi il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

Il Tesoriere è responsabile, ai sensi di legge, delle somme e dei valori affidatigli, ne risponde anche in caso di frode e di altre sottrazioni delittuose ed ha l'obbligo, ricorrendone i presupposti, di conservarli nella loro integrità, stato e specie; è altresì tenuto a mantenere distinti e nella identica forma originaria i depositi dei terzi non effettuati in contanti.

Il Tesoriere è responsabile dei pagamenti effettuati sulla base dei titoli di spesa non conformi alle disposizioni di legge ed al Regolamento di Contabilità dell'Azienda.

Il Tesoriere è responsabile della puntuale riscossione delle entrate e degli adempimenti derivanti dall'assunzione del Servizio; è inoltre tenuto ad informare per iscritto l'U.O.C. Contabilità, Bilancio e Patrimonio dell'Azienda

in merito alle irregolarità o agli impedimenti riscontrati nello svolgimento del Servizio.

Articolo 16. - Controlli e penalità

La Direzione del Servizio è affidata al Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Contabilità, Bilancio e Patrimonio dell'Azienda, che ha espressa delega dall'Azienda di operare, durante il corso del Servizio, per necessità od opportunità sopravvenute, tutti gli interventi che ritenga necessari.

L'Azienda e l'Organo di revisione dell'Azienda stessa hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia ogni volta che venga ritenuto necessario ed opportuno con l'obbligo del Tesoriere di esibire i registri e tutte le carte contabili relative alla gestione del Servizio.

Gli incaricati delle funzioni di controllo economico finanziario dell'Azienda hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del Servizio e di conseguenza, previa comunicazione dell'Azienda dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici del Tesoriere. Con modalità analoghe si procede per le verifiche da parte dei soggetti incaricati dall'Azienda.

In caso di contestazioni, il Tesoriere, entro cinque giorni decorrenti dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, presenta le proprie controdeduzioni per iscritto. Senza detta comunicazione per iscritto decade ogni diritto del Tesoriere di far valere le proprie ragioni. Entro dieci giorni dalla presentazione delle controdeduzioni l'Azienda dovrà comunicare al Tesoriere le proprie decisioni ed il Tesoriere è tenuto ad uniformarvisi.

L'Azienda Ospedaliera ha la piena facoltà di esercitare in ogni momento gli

opportuni controlli, relativamente al Servizio sulle modalità di esecuzione dell'intervento specifico, senza che per tale controllo il Tesoriere possa pretendere di eliminare o diminuire la propria responsabilità che rimarrà comunque intera ed assoluta.

Al momento dell'effettuazione del controllo verrà redatto un verbale di accertamento che dovrà essere controfirmato contestualmente, in loco, da entrambe le parti presenti.

Nel caso che nessun rappresentante del Tesoriere intervenga ai controlli sopra citati o, se presente, si rifiuti di sottoscrivere il verbale, si procederà ugualmente alla presenza di due testimoni.

Qualora si rilevassero delle inadempienze agli obblighi previsti, l'Azienda potrà richiedere al Tesoriere di intervenire per porre rimedio a tali inconvenienti entro un termine perentorio che non potrà mai essere inferiore a tre giorni lavorativi.

In caso di inadempimento relativamente allo svolgimento delle attività oggetto del Servizio previste dal Capitolato, l'Azienda, in contraddittorio con il Tesoriere, si riserva di inoltrare contestazione scritta con raccomandata con avviso di ricevimento in riferimento alla riscontrata inadempienza, assegnando un termine non inferiore a 7 giorni, per la presentazione delle controdeduzioni.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dal Tesoriere saranno applicate penali nella misura giornaliera dello 0,3 per mille dell'ammontare del valore dell'inadempimento.

Per il procedimento di applicazione di eventuali penali si procederà con le modalità previste dal capitolato speciale di gara.

Si intende fatto salvo il diritto dell'Azienda Ospedaliera, a termini di legge,

al risarcimento di eventuali danni subiti o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale.

Articolo 17. - Subappalto

Il soggetto offerente, conformemente a quanto dichiarato in sede di gara, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcune attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

- Articolo 18. - Cessione del contratto

Ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 il soggetto aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio i servizi e le attività comprese nel contratto. È vietata, da parte dell'Istituto Bancario, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. In tal caso si applicherà quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2 del D.lgs. n. 50/2016.

- Articolo 19. - Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al soggetto esecutore del contratto non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'Azienda Ospedaliera fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 187 dell'11 maggio 1991, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti nel disciplinare di gara.

Nei sessanta giorni successivi l'Azienda Ospedaliera può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi della situazione in essere, in relazione alla comunicazione di cui al precedente

comma, non risultino sussistere i requisiti ‘antimafia’ (certificazione o informativa antimafia) *ex art. 9 del D.P.R. 252/1998*, ora artt. 84 e seguenti del D.lgs. 159/2011 e s.m.i.. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i suddetti 60 giorni senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti della Stazione Appaltante tutti gli effetti loro attribuiti per legge.

- Articolo 20. - Modifiche in corso di esecuzione del contratto

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore se non è disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto.

Ai sensi dell’art. 106 comma 12, nel corso dell’esecuzione del contratto, dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello” potrà chiedere all’esecutore una variazione in aumento o diminuzione delle forniture fino a concorrenza di un quinto (20%) dell’importo complessivo previsto dal contratto.

- Articolo 21. - Responsabilità civile

L’“*Istituto Bancario*” aggiudicatario sarà direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare all’Azienda Ospedaliera ed a terzi nell’espletamento del *Servizio* anche in relazione all’operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte.

L’“*Istituto Bancario*” aggiudicatario dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti in particolare in materia previdenziale fiscale, di igiene e in materia di sicurezza sul lavoro. L’“*Azienda Ospedaliera*” è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di

cui si avvarrà la ditta nell'esecuzione del contratto.

- Articolo 22. - Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.

Come previsto dall'art. 1456 c.c., il contratto si risolve di diritto, mediante provvedimento motivato e previa comunicazione dell'avvio del procedimento stesso, nei seguenti casi:

a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Istituto bancario nel corso della procedura di gara:

b) qualora gli accertamenti antimafia effettuati tramite la procedura BDNA del Ministero degli Interni risultino positivi;

c) qualora le transazioni non siano eseguite con strumenti di pagamenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni come previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

L'«Azienda Ospedaliera» si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere il contratto anticipatamente in qualunque momento, senza ulteriori oneri qualora le disposizioni legislative, regolamentari o autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. Nel caso previsto nelle precedenti lettere a), b), c), d), l'*Impresa aggiudicataria* è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l'*Azienda Ospedaliera* è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento della fornitura ad altra ditta. Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto quando l'*Azienda Sanitaria*, concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della presente clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta all'*Istituto Bancario* aggiudicatario.

- Articolo 23. - Recesso e Risoluzione del Contratto.

A prescindere dalle cause di risoluzione e recesso del contratto come

contemplato nelle norme di Legge e da quelle previste nei singoli articoli del presente atto, la “*Stazione Appaltante*” potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile: “clausola risolutiva espressa”, previa dichiarazione da comunicarsi all’“*Istituto bancario*” con raccomandata A/R o mediante posta elettronica certificata nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, ed in specie quelle riflettenti la qualità ed il rispetto dei termini delle prestazioni, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei documenti ivi richiamati.

Ai sensi dell’art. 19 del Capitolato speciale d’appalto, da intendersi qui integralmente recepito e trascritto, la “*Stazione Appaltante*” potrà provvedere alla risoluzione del contratto:

a) senza che ciò comporti oneri per l’“*Istituto Bancario*”, nei casi previsti dal suddetto art. 19 del Capitolato speciale d’appalto, comma 1, lettere: a), b), c);

b) con oneri e spese a carico dell’“*Istituto Bancario*”, nei casi previsti dal summenzionato art. 19 del Capitolato speciale d’appalto, punto 2), dalla lettera a) alla lettera s).

Al verificarsi delle fattispecie di cui all’anzidetto punto 2), del presente articolo, alla “*Stazione Appaltante*” è fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti o delle maggiori spese sostenute e le altre facoltà della “*Stazione Appaltante*” stabilite dal sopracitato articolo del capitolato speciale d’appalto.

Fermo restando quanto stabilito all’articolo 19 del Capitolato Speciale d’Appalto in materia di recesso e risoluzione del contratto, nei casi di cui

all'art. 108 e seguenti del D.lgs. n. 50/2016 e in caso di inadempimento dell'*Istituto Bancario* anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, l'Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto, in tutto o in parte, di diritto il presente contratto.

Inoltre il soggetto aggiudicatario è tenuto, al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l'Azienda Ospedaliera dovrà sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento della fornitura ad altro soggetto.

Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.lgs. n. 159/2011. In caso di accertamento positivo nei confronti dell'*Istituto Bancario*, il contratto sarà risolto di diritto salvo il diritto della *Stazione Appaltante* al maggiore risarcimento dei danni subiti. In tale ipotesi sarà retribuita soltanto l'attività per il servizio già svolto, con esclusione di qualsiasi ulteriore onere per la *Stazione Appaltante*. Al verificarsi delle suddette condizioni, la risoluzione ed il recesso si attuano con semplice preavviso di giorni 30, senza che il soggetto aggiudicatario possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali esso dichiara con la sottoscrizione dei documenti di gara di rinunciare.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l'*Istituto Bancario* dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'*Azienda Ospedaliera*.

In tal caso, l'*Istituto Bancario* avrà diritto al pagamento delle prestazioni, purché correttamente eseguite a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le

condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso od indennizzo e/o rimborso delle spese.

**- Articolo 24. - Osservanza misure contenute nel Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e norme del Codice di Comportamento**

L'*Istituto Bancario* è tenuto al rispetto delle misure contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) adottato dall'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello" con deliberazione Commissario Straordinario n. 72 del 29 gennaio 2019, nonché delle norme riportate nel Codice di Comportamento di cui deliberazione del Commissario n. 410 del 26 ottobre 2017 (consultabili all'indirizzo: www.ospedaliriunitipalermo.it - Amministrazione Trasparente - Disposizioni generali – Atti generali.)

**- Articolo 25. - DUVRI e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro**

Per il presente appalto è stato redatto il DUVRI anche se non sono presente costi da rischi da interferenza ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Restano immutati gli obblighi previsti dalla normativa vigente a carico delle imprese in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. L'*Istituto Bancario* si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, l'*Istituto Bancario* si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D.lgs. 9 aprile

2008 n. 81, e s.m.i..

L'*Istituto Bancario* si obbliga altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'*Istituto Bancario* si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore del dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'*Istituto Bancario* anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

- Articolo 26. - Codice di comportamento

L'*Istituto Bancario UNICREDIT S.P.A.* dichiara di aver preso visione del codice di comportamento della Stazione appaltante e di impegnarsi a rispettarlo, a pena di risoluzione o decadenza del rapporto.

- Articolo 27. - Trattamento dei Dati, Consenso al Trattamento

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13 e 14 (informativa) e 6 (consenso) del G.D.P.R. – Regolamento Privacy UE/ 2016/679, in tema di trattamento di dati personali, l'“Azienda Ospedaliera” e l'“Istituto Bancario” dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto e dell'esecuzione del “Servizio” circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione

del *Servizio* stesso, nonché di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal regolamento Privacy UE/2016/679. Ove nell'esecuzione della prestazione oggetto della convenzione vi sia trattamento di dati personali, l'“*Azienda Ospedaliera*” agisce tipicamente nel ruolo di titolare del trattamento, mentre l'“*Istituto Bancario*” agisce tipicamente in quello di responsabile del trattamento: la relativa nomina da parte del titolare viene formalizzata per iscritto tramite apposito contratto denominato DPA (Data Processing Agreement) allegato alla presente convenzione.

L'“*Azienda Ospedaliera*”, per quanto di competenza, esegue i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione del presente contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in ottemperanza ad obblighi di Legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie della Regione.

L'“*Istituto Bancario*” presta il consenso al trattamento dei dati da parte dell'Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello” ai sensi della vigente normativa in materia, per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

- Articolo 28. - Riservatezza

L'“*Istituto Bancario*” ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di

utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Si impegna, altresì, ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutti i soggetti che direttamente od indirettamente vengano a conoscenza delle informazioni riservate. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'“Istituto Bancario” sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione appaltante. L'Impresa si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

- Articolo 29. - Domicilio del “Istituto bancario” e Comunicazioni

L'“Istituto Bancario”, ai fini di tutte le notificazioni inerenti il presente contratto, dichiara di eleggere il proprio domicilio legale a Piazza Gae Aulenti – Tower A – n. 3 – 20154 Milano (MI).

Le comunicazioni di cui al superiore comma sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

- ◆ lettera consegnata a mano con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
- ◆ posta elettronica certificata (PEC): certificata publicsector.sicilia@pec.unicredit.eu;
- ◆ altra posta elettronica: ce20030-italia@unicredit.eu;
- ◆ lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo: Piazza Gae Aulenti – Tower A – n. 3 – 20154 Milano (MI).

- Articolo 30. - Foro competente

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o

nell'esecuzione del presente contratto le parti, prima di adire le competenti autorità giudiziarie, si impegnano ad esperire un tentativo di composizione. Nel caso in cui sia risultato vano il tentativo di composizione della controversia e per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti contraenti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo.

- Articolo 31. - – Codice di comportamento

L'Istituto Bancario UNICREDIT S.P.A. dichiara di aver preso visione del codice di comportamento della Stazione appaltante e di impegnarsi a rispettarlo, a pena di risoluzione o decadenza del rapporto.

- Articolo 32. - Rinvio al capitolato speciale e ad altre norme

Relativamente al deposito cauzionale si rappresenta che, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara, all'art. 49, in deroga al disposto di cui all'articolo 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'*Istituto Bancario* è stato esonerato dal prestare cauzione provvisoria e la dichiarazione di impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva.

Per quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia alla documentazione di gara, trovando applicazione le disposizioni degli atti di gara (Disciplinare di Gara, Capitolato Speciale di gara e Capitolato tecnico) e tutti gli atti connessi compresi i chiarimenti di gara, espressamente accettati dal soggetto aggiudicatario senza condizione o riserva alcuna, i quali, sebbene non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, oltre all'obbligo da parte dell'impresa contraente di adempiere a quanto dichiarato nella documentazione tecnica prodotta e valutata in sede di gara.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nei relativi allegati, si farà riferimento, in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

L'esecuzione del contratto sarà altresì regolata dalle Linee Guida dell'ANAC concernenti l'esecuzione degli appalti pubblici.

Infine l'impresa è tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere prescrizioni che siano o saranno emanati con particolare riferimento al settore oggetto del presente contratto anche se in contrasto con le disposizioni del Capitolato.

- Articolo 33. - Spese di contratto, registrazione e varie

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 e sarà registrato, ai sensi dell'art. 5 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese relative all'imposta di bollo, assolto in modo virtuale ex art. 15 D.P.R. 642/72, di eventuale registrazione ed ogni altra spesa accessoria sono a completo carico del soggetto contraente UNICREDIT S.P.A. - Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 rilasciata il 21.12.2007".

Ai fini fiscali il presente contratto, qualora registrato, sarà soggetto ad imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 avendo per oggetto prestazioni soggette ad I.V.A.

La registrazione presso il competente Ufficio del Registro sarà effettuata dall'Azienda Ospedaliera, quale committente.

Le parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; tali dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

Il presente contratto informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Pertanto, la data del presente atto sarà quella riportata dalla firma digitale dell'ultimo firmatario. La presente scrittura privata sarà inviata al Istituto Bancario tramite posta elettronica certificata.

Le Parti, dichiarano, concordemente, che quanto contenuto nella presente scrittura privata è conforme alla loro volontà e che rinunciano, alla lettura degli allegati, loro noti.

- Articolo 34. - Allegati al contratto

Il presente contratto formato da n. 34 articoli occupa 35 (trentacinque) pagine intere e parte della trentacinquesima scritte fino alla sottoscrizione dell'Istituto Bancario e consta dei seguenti n. 3 (numero TRE) documenti allegati:

1. offerta economica "A"
2. DPA (Data Processing Agreement).
3. Poteri di firma e documenti d'identità dei sottoscrittori.

Palermo, lì _____

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Walter MESSINA- Firmato digitalmente

PER L'ISTITUTO BANCARIO UNICREDIT S.P.A.

Dott. Riccardo BENANTI – Firmato Digitalmente

Agli sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod.civ., il sottoscritto procuratore dichiara di accettare tutte le condizioni contenute nel presente contratto e di approvare specificamente si intendono approvati gli articoli:

Articolo 15 (Responsabilità del tesoriere);

Articolo 16 (Controlli e penalità);

Articolo 23 (Risoluzione e recesso del contratto);

Articolo 30 (Foro competente).

Palermo, lì _____

PER L'ISTITUTO BANCARIO UNICREDIT S.P.A.

Dott. Riccardo BENANTI – Firmato Digitalmente

(*) L'originale cartaceo del presente documento è archiviato presso
 l'Ufficio del Responsabile della U.O.C. Provveditorato.